

Dispositivo

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale si considera che il richiedente protezione sussidiaria abbia «commesso un reato grave» ai sensi di tale disposizione, il quale può escluderlo dal beneficio di tale protezione, sulla sola base della pena prevista per un determinato reato ai sensi del diritto di tale Stato membro. Spetta all'autorità o al giudice nazionale competente che statuisce sulla domanda di protezione sussidiaria valutare la gravità dell'illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi.

(¹) GU C 293 del 4.9.2017.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Rechtbank Noord-Holland — Paesi Bassi) — Vision Research Europe BV / Inspecteur
van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond**

(Causa C-372/17) (¹)

**(Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione delle merci —
Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando
l'apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini — Nomenclatura combinata — Sottovoci 8525 80
19 e 8525 80 30 — Note esplicative — Interpretazione — Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/
2014 — Interpretazione — Validità)**

(2018/C 408/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: Vision Research Europe BV

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Dispositivo

La sottovoce 8525 80 30 della nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che rientra nella stessa un apparecchio, come l'apparecchio in discussione nel procedimento principale, che ha la capacità di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle nella sua memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando l'apparecchio è spento e che il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nei limiti in cui è applicabile per analogia a prodotti che hanno le caratteristiche di tale apparecchio, è invalido.

(¹) GU C 300 dell'11.9.2017.